

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Controversie del Lavoro

du

Composta dai Signori Magistrati:

dott. [REDACTED] - Presidente
dott. [REDACTED] - Consigliere
dott. [REDACTED] - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia emessa il 19/9/2008 ed iscritta al n. 1074 del ruolo generale dell'anno 2008 posta in decisione all'udienza collegiale in data 30/11/2010

promossa da

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL- in persona del Direttore Regionale p.t. per l'Emilia Romagna
Rappresentato e difeso per procura generale alle

LAVORO

SENTENZA N°

1097/10

Depositata il

15 MAR. 2011

R.G. 1074/2008

Cron. N° **1670**

URGENTE

OGGETTO:

**indennizzo da
malattia
professionale**

2747

Ufficio Unico
Ufficiali Giudizi
Corte d'Appello di Bologna

N° Cron

SPECIFICA	
Data	174
Trasf. Km.	4
Tot. Km.	
10% Ind.	
Sp. perc.	
Tot. Gen.	174

23 MAR. 2011
100%

liti notaio XXXXX n. 19541 rep. not.
in data 22/3/2007 dagli avv.ti XXXX e
avv. XXXX , con domicilio eletto presso
quest'ultimo, in Bologna, via XXXX , Avvo-
catura Regionale INAIL per l'Emilia Romagna

- Appellante -

contro

XXXXXX

Rappresentata e difesa per procura a margine della
memoria di costituzione in appello, sia congiunta-
mente che disgiuntamente, dall'avv.ssa Paola Sora-
gni del Foro di Reggio Emilia e dall'avv. Marco
XXXXXX del Foro di Bologna, nello studio e
presso il quale in Bologna, via del Cestello n. 16,
elegge domicilio speciale

- Appellata -

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE INAIL

"Come nel ricorso in appello."

CONCLUSIONI PER L' APPELLATA XXXXX

"Come nella memoria di costituzione."

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore Dott. XXXXX ;

sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:



fu

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice del Lavoro, con sentenza n. 363/08, ha accolto il ricorso proposto da XXXXX con il quale la ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo diritto alla corresponsione delle prestazioni di legge per la malattia professionale (sindrome da sovraccarico biomeccanico arti superiori) denunciata il 26 settembre 2000.

Ha ritenuto provato in causa che la ricorrente aveva esercitato, alle dipendenze di CIR, le mansioni elencate in ricorso, nel settore cuoci- pasta, dove doveva manovrare pacchi del peso di quindici chilogrammi ciascuno nel reparto di preparazione della carne dove doveva battere la carne con l'apposito strumento azionato manualmente, nel reparto verdura, dove doveva prelevare pacchi di verdura congelata di circa dieci chilogrammi ciascuno, restando altresì adibita al riempimento di vaschette in alluminio di cibo prelevato da apposito carrello.

Quindi, sulla base della espletata CTU, ha affermato che Alla ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennizzo commisurato ad una riduzione della integrità biologica pari all'8% e ad una inabilità temporanea di 150 giorni a fare tempo dalla domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza ha proposto appello INAIL che ha concluso per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di controparte.

Si è costituita la ricorrente/ appellata che ha concluso per il rigetto di tale appello.

La causa è stata decisa all'udienza collegiale del giorno 30 novembre 2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello deve essere respinto.

INAIL ha articolato un sostanzialmente unico motivo di appello con il quale ha censurato la decisione di primo grado essendo mancante la prova, in ordine alla sussistenza di un rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente/ appellata e la patologia denunciata.

Tale motivo di appello deve essere respinto proprio sulla base di quanto si legge nella CTU espletata in primo grado e debitamente valorizzata nella sentenza impugnata.

Il CTU, in particolare, ha accertato che le patologie da cui è affetta la ricorrente/ appellata e meglio descritte in tale relazione sono di due tipi.

Un primo tipo (vale a dire la patologia artrosica) è sostanzialmente correlata alla età.

L'altra patologia - quella tendinica - a carico dei gomiti e delle spalle è stata dal CTU "imputata", in mancanza di fattori predisponenti, genetici, traumatici o farmacologici, alla attività lavorativa svolta dalla [REDACTED] per altro



venti anni alle dipendenze di CIR, dove la [REDACTED] era costretta, nell'esercizio delle mansioni sopra specificate (e che non hanno formato oggetto di contestazione alcuna nel proposto appello), a muovere ripetutamente gli arti superiori in sospensione, per movimentare pesi variabili dai cinque ai quindici chili, con punte di venticinque, e per afferrare ed utilizzare batticarne, mestoli, contenitori di cibo o coltelli.

Secondo il CTU la durata ventennale di tali mansioni, l'acutizzazione dei sintomi durante il lavoro e la remissione dei medesimi nei periodi di riposo comprovano che il lavoro ha agito quale concausa preminente nella determinazione della patologia degenerativa tendinea alle spalle ed ai gomiti determinando le conseguenze sopra ricordate.

Quanto si legge in appello circa la sostanziale inattendibilità di tale CTU ("... nell'elaborato peritale manca una indagine volta ad individuare e valutare l'esposizione professionale al rischio sia in termini qualitativi che quantitativi si' da poter ricondurre la patologia denunciata alle mansioni lavorative svolte...") è affermazione, al tempo stesso, generica e smentita dalla semplice lettura di tale elaborato peritale.

La ulteriore affermazione contenuta nel motivo di appello in esame (secondo la quale le patologie denunciate dalla [REDACTED] riguardano in egual misura sia gli arti superiori che inferiori e la circostanza che la stessa sia destrimane) non consentono di ritenere che la causa della malattia di qua sia extra lavorativa e ciò proprio sulla base di quanto argomentatamente si legge nella perizia di primo grado dove si mette in luce la circostanza - fondamentale - che le mansioni svolte hanno agito quale concausa preminente nella determinazione della sopra ricordata patologia degenerativa tendinea alle spalle ed ai gomiti.

Che poi non sia possibile determinare, sia pure presuntivamente, il tempo trascorso dalla [REDACTED] a lavorare in condizioni di rischio di sovraccarico per le spalle ed i gomiti è anch'essa affermazione smentita dalle risultanze processuali dalle quali emerge (v. documentazione; v. stesse dichiarazioni [REDACTED], dirigente della società datrice di lavoro) che la [REDACTED] aveva un contratto part time che la impegnava 30 ore settimanali a fronte delle 38 ore settimanali dei contratti full time e che la [REDACTED] svolgeva anche le ulteriori ore di lavoro indicate nelle buste paga prodotte come "ore supplementari" e "flessibilità part time".

Il proposto appello deve, pertanto, essere respinto con conferma della sentenza impugnata e condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello avverso la sentenza in atti che conferma. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.250,00 di cui euro 750,00 per onorari oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti ~~_____~~ e avv.ssa P. Soragni.
Bologna, 30/11/2010.

Il Presidente
Dott. ~~_____~~

Il Consigliere estensore
Dott. ~~_____~~

~~_____~~
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Deposito in Cancelleria
15 MAR. 2011
~~_____~~

Per copia conforme all'originale
Bologna 16 MAR. 2011



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta degli Avv.ti [REDACTED] e Paola Soragni, qualità e domicilio in atti, nell'interesse della [REDACTED] io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte d'Appello di Bologna, ho notificato copia conforme all'originale della suesesa sentenza agli Avv.ti [REDACTED], in qualità di procuratori-difensori costituiti per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), in persona del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Emilia Romagna, con domicilio eletto presso quest'ultimo nell'Ufficio Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. per l'Emilia Romagna sito in Bologna, Via [REDACTED], ivi consegnandone copia a mani di

Bologna,

Del Dipendente Sig.
incaricato di ricevere la notifica

25 MAR 2011

1